

STATUTO

DON PANCRAZIO TOSCANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICARICO MT PIAZZALE SANTA
CROCE SNC

Numero REA: MT - 81520

Codice fiscale: 01217230778

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2017 - Statuto completo	2
--	---



Notardilizia

Allegato A) al n. 18634 di Racc.

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "DON PANCRAZIO TO-

SCANO - Società Cooperativa Sociale" CON SEDE IN TRICARICO

Art. 1 - Costituzione

1.1. E' costituita una società cooperativa sociale denomina-
ta:

"DON PANCRAZIO TOSCANO - Società Cooperativa Sociale".

Registrato a Potenza
il
n.
ser.

Art. 2 - Norme applicabili

2.1. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI
del Libro V c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione,
si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a
responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Tricarico (MT) al-
l'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-
irizzo del Comune indicato *sub* 3.1 con semplice decisione del-
l'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni
conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta
invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune
diverso da quello indicato *sub* 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di
rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere

	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	<u>Art. 4 - Durata</u>	
	4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci.	
	La società si scioglierà per il verificarsi di una delle cau-	
	se indicate ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), e 7) dell'art.	
	2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capitale socia-	
	le.	
	<u>Art. 5 - Oggetto</u>	
	5.1. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazio-	
	ne sociale dei cittadini attraverso l'esercizio delle atti-	
	vità indicate <u>all'art. 1, comma primo, lett. a), legge 8 no-</u>	
	<u>vembre 1991, n. 381</u> e attuando in forma mutualistica e senza	
	fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'og-	
	getto, assicurando continuità lavorativa ai soci alle miglio-	
	ri condizioni economiche, sociali e professionali.	
	In particolare la Cooperativa individua nella effettiva af-	
	fermazione dei diritti universali della persona umana, così	
	come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti	
	dell'Uomo approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni U-	

	nite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato del-	
	lo scopo di favorire la promozione umana, che l'organizzazio-	
	ne intende perseguire.	
	Inoltre, nella consapevolezza del ruolo che l'economia ha as-	
	sunto all'interno della società contemporanea, particolare	
	attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economi-	
	ci e sociali, contenuti nella medesima Dichiarazione Univer-	
	sale dei Diritti dell'Uomo, delle categorie più deboli che	
	trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri dirit-	
	ti a causa delle condizioni economiche e sociali.	
	In relazione a ciò la cooperativa potrà gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti	
	attività, sempre nel rispetto dei principi della mutualità,	
	così come definiti dall'art. 2514 e ss. c.c.:	
	- la fornitura ad imprese ed enti pubblici e privati, di ser-	
	vizi finalizzati a favorire l'accoglienza, la mobilità e la	
	fruizione del tempo libero delle persone, con attenzione par-	
	ticolare alle categorie di individui con esigenze specifiche;	
	- la fornitura di assistenza domiciliare integrativa e di	
	assistenza domiciliare riabilitativa ad anziani, ammalati,	
	disabili; di assistenza domiciliare educativa a disabili e	
	non, di interventi e servizi educativi per minori; di soste-	
	gno educativo a minori; di terapie comportamentali, psicom-	
	torie e logopediche;	
	- la coordinazione e la gestione di servizi so-	

	cio-assistenziali generici e qualificati, di servizi sanita-	
	ri, infermieristici, di prestazioni specialistiche, sia in	
	proprio che in convenzione con enti pubblici e privati,	
	nonché con organizzazioni di servizi;	
	- la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tu-	
	tela della persona, rivolti a giovani, ragazzi, studenti at-	
	traverso centri di aggregazione giovanili e animazione, anche	
	per conto di enti pubblici, privati e organizzazioni di ser-	
	vizi;	
	- l'attività diretta a favorire un rafforzamento del livello	
	di autonomia dell'utente, nel suo contesto di vita e nel ri-	
	spetto della sua autodeterminazione;	
	- l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze madri,	
	soggetti disabili psichici e fisici volte all'integrazione	
	nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed ema-	
	nande;	
	- l'esecuzione di qualsiasi tipo di prestazioni o di servizio	
	nel settore dell'assistenza sociale e di attività di aiuto	
	domestico, segretariato sociale, assistenza infermieristica,	
	babysitteraggio;	
	- la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico/fisico nella società,	
	nonchè di centri diurni d'assistenza e di incontro per mino-	
	ri, ragazze madri, disabili psichici/fisici ed anziani;	
	- l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze madri attraverso	

	formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di rico-	
	vero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attra-	
	verso la creazione di case famiglia in cui si favorisca l'e-	
	levazione morale e civile delle ragazze, anche con la realiz-	
	zazione di corsi di qualificazione professionale per l'inse-	
	rimento nel mondo del lavoro;	
	- la gestione per conto di enti pubblici, privati e/o la rea-	
	lizzazione di comunità alloggio, case albergo, case protette	
	per minori, disabili psichici/fisici, anziani ed altri sog-	
	getti privi di assistenza familiare;	
	- la promozione di iniziative volte alla prevenzione del di-	
	sadattamento e della criminalità minorile mediante la realiz-	
	zazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento	
	ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	- la creazione di centri d'accoglienza per l'ospitalità diur-	
	na o residenziale temporanea;	
	- la gestione di asili nido, scuole materne, ludoteche, cen-	
	tri estivi e babyparking, per conto di enti pubblici e priva-	
	ti, gestione di strutture sociali scolastiche e parascolasti-	
	che, nell'ambito di quant'altro possa essere necessario per	
	assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la	
	realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed ar-	
	monico sviluppo del bambino;	
	- la gestione di laboratori musicali;	
	- la prestazione di servizi di scuolabus con relativi autisti	

	ed accompagnatori;	
	- la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessa-	
	ria al conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;	
	- l'istituzione di corsi riguardanti le attività del tempo	
	libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, hob-	
	bies vari etc.);	
	- la costituzione e la gestione di <i>equipe</i> socio psicopedago-	
	giche e specialistiche;	
	- lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini co-	
	noscitive;	
	- l'assistenza domiciliare integrata che potrà essere orga-	
	nizzata e gestita anche in convenzione con personale specia-	
	lizzato;	
	- la creazione o la gestione di impianti polivalenti;	
	- l'offerta di servizi "informa-giovani" e di mediazione cul-	
	turale;	
	- la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospeda-	
	liere, R.S.A. (residenza sanitaria assistenziale), per anzia-	
	ni prevalentemente non autosufficienti e disabili non assi-	
	stibili a domicilio; di strutture assistenziali e di recupero	
	funzionale e sociale.	
	Con la specificazione che la Società non ha come scopo l'e-	
	spletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati,	

	ma soltanto, quella di porre a disposizione di questi ultimi	
	un apparato di strutture e di mezzi, si che non venga meno il	
	rapporto di immediatezza tra professionista e cliente.	
	5.2. La cooperativa, inoltre, per il conseguimento degli sco-	
	pi sociali, potrà:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministra-	
	zione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle	
	attività da gestire congiuntamente;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi ed en-	
	ti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro atti-	
	vità;	
	- aderire ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi	
	siano affini o complementari a quelli della cooperativa;	
	- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione pro-	
	fessionale, sociale e culturale, anche in collegamento con	
	enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tec-	
	nica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto	
	dell'attività della cooperativa, nonché concorrere alla for-	
	mazione cooperativa anche con il contributo della U.E.	
	5.3. La cooperativa non ha finalità speculative ed intende	
	far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interes-	
	sato, ai benefici della mutualità.	
	La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o	
	privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubbli-	

	ca amministrazione ed in particolare per la realizzazione dei	
	servizi già affidati all'associazione DON PANCRAZIO TOSCANO,	
	giusta le convenzioni attualmente in essere.	
	La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento azien-	
	dale, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59 e successive modificazioni. Inoltre, nel rispetto del-	
	l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al	
	potenziamento aziendale.	
	La cooperativa potrà usufruire dei benefici e delle misure	
	disposte a favore della cooperazione sociale.	
	A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi	
	e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regiona-	
	li, Locali e della Comunità Europea.	
	Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire	
	alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative As-	
	sociazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sin-	
	dacali che si propongono iniziative di attività mutualisti-	
	che, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	5.4. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni com-	

	merciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	5.5. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperati-	
	va si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo le	
	opportunità contingenti - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperati-	
	vo.	
	La società potrà rilasciare fideiussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	Potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da ap-	
	posito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai	
	solli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguì-	
	mento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	5.6. Per lo svolgimento delle attività sopra elencate la coo-	
	perativa potrà comunque avvalersi, ancorché in forma non pre-	
	valente, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni	
	e servizi anche di non soci.	
	<u>Art. 6 - Numero e categorie di soci</u>	
	6.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se succes-	
	sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	

	riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che,	
	non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperati-	
	va, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle atti-	
	vità sociali, e appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) <u>soci lavoratori</u> ;	
	b) <u>soci volontari</u> ;	
	c) <u>soci sovventori</u> , come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n.	
	59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed	
	altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo Soccorso,	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	6.3. I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensiona-	
	bile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità	
	alla prestazione lavorativa precedentemente svolta possono,	
	su domanda, diventare <u>soci onorari</u> della cooperativa, con de-	
	libera dell'assemblea ordinaria.	
	In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari	
	della cooperativa anche persone non socie aventi particolari	
	titoli di merito nei confronti della cooperativa.	
	6.4. Non possono essere soci gli interdetti, i falliti e co-	
	loro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a	
	quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque	
	contrastanti con quelli della cooperativa stessa.	

	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	<u>Art. 7 - Soci lavoratori</u>	
	7.1. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione del-	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intenda-	
	no maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto dalla cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	

	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	<u>Art. 8 - Soci volontari</u>	
	8.1. Sono volontari i soci che prestano la loro attività nel-	
	la cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	8.2. Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	8.3. Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	8.4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	sulla base dei parametri stabiliti dalle cooperative sociali	
	e per la totalità dei soci.	
	8.5. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	<u>Art. 9 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari</u>	

	9.1. La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.	
	<u>Art. 10 - Procedura di ammissione</u>	
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, genera-	
	lità, codice fiscale e attività svolta;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori; la deliberazione di ammissione deve	
	essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli am-	
	ministratori nel libro dei soci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera inoppugnabilmente	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	

	In caso di reiezione della domanda, unitamente alla comunica-	
	zione della decisione, dovranno essere enunciate le motiva-	
	zioni.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	<u>Art. 11 - Quote</u>	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna non può essere inferiore	
	ad Euro 100,00 (Euro cento e zero centesimi).	
	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperati-	
	va nessun socio può avere una quota superiore ad Euro	
	100.000,00 (euro centomila e zero centesimi).	
	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545- <i>quinquies</i> e 2545- <i>sexies</i> , e con	
	rilferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sot-	
	toscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di	
	amministrazione.	
	<u>Art. 12 - Cessione delle quote dei soci operatori</u>	
	12.1. Le quote dei soci operatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli amministratori.	
	12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	

	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al tribunale.	
	<u>Art. 13 - Vincoli sulle quote</u>	
	13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	<u>Art. 14 - Recesso</u>	
	14.1. Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	

	sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	
	mento della sede, alla eliminazione di una o più cause di re-	
	cesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzio-	
	ne o rimozione di vincoli alla circolazione delle participa-	
	zioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromisso-	
	rie nel presente atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che abbiano cessato di appartenere alle	
	categorie di cui al precedente art. 6;	
	- ai soci cooperatori che non abbiano consentito al compimen-	
	to di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- ai soci lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile;	
	- ai soci volontari che abbiano presentato all'organo ammi-	
	nistrativo domanda per iscritto;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	

	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	14.3. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	<u>Art. 15 - Esclusione del socio</u>	
	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'art. 2531 c.c.;	
	4. nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;	
	5. nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, c.c.;	
	6. per esercizio di un'attività contrastante o concorrente	
	con gli interessi della cooperativa o che la danneggi in qua-	
	lunque modo, sotto il profilo materiale e/o morale;	
	7. nel caso di interruzione del rapporto mutualistico, non	
	determinato da causa di forza maggiore;	
	8. raggiungimento dei requisiti di legge previsti per conse-	

	guire il diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato	
	il sessantacinquesimo anno di età;	
	9. in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per	
	reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche	
	al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.	
	Nei caso indicato al numero 3) il socio inadempiente deve es-	
	sere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in	
	regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30	
	(trenta) giorni dal detto invito e semprechè il socio si man-	
	tenga inadempiente.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	La deliberazione deve essere comunicata per iscritto all'in-	
	teressato, il quale ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea.	
	Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.	
	15.3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>Art. 16 - Morte del socio</u>	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 17	
	seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	

	deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	<u>Art. 17 - Liquidazione della quota</u>	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sus-	
	sista nel patrimonio della società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio.	
	<u>Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.</u>	
	18.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	<u>Art. 19 - Patrimonio sociale</u>	
	19.1. Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile, costituito dall'ammontare	
	delle quote dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ri-	
	strutturazione per il potenziamento aziendale e per il finan-	
	ziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamen-	
	to aziendale;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 10.3;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della	
	società, nè all'atto dello scioglimento.	
	<u>Art. 20 - Capitale sociale</u>	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	Euro 100,00 (Euro cento e zero centesimi).	

	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2481 <i>bis</i> e se-	
	guenti c.c. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del	
	diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su	
	proposta motivata degli amministratori.	
	20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464 c.c.	
	20.5. Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta dimi-	
	nuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	
	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'orga-	

	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sinda-	
	cale o del revisore; copia della relazione delle osservazio-	
	ni deve essere depositata nella sede della società almeno ot-	
	to giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano pren-	
	derne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	
	nuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione	
	delle perdite accertate.	
	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci	
	o il revisore devono chiedere al tribunale che venga dispo-	
	sta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risul-	
	tanti dal bilancio.	
	20.6. Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5 , il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del mede-	
	simo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	<u>Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie</u>	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	

	gli utili netti annuali.	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	<u>Art. 22 - Divieti</u>	
	E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	* di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	* di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	* di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	<u>Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio</u>	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	

	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Le eccedenze del bilancio saranno destinate come segue:	
	1 - Il 20% (venti per cento) dell'utile deve essere destinato	
	alla riserva legale indivisibile anche ai sensi dell'art. 12	
	della Legge 904/77;	
	2 - Il 3% (tre per cento) dell'utile dovrà obbligatoriamente	
	essere destinato ad un Fondo Mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi della leg-	
	ge 31/01/1992, artt. 11 e 12.	
	3 - Una quota dell'utile può essere destinata ad aumento gra-	
	tuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel limite	
	massimo previsto dalla Legge 59/92, art. 7.	
	4 - Con il residuo, verrà distribuito ai soci cooperatori un	

	dividendo commisurato al capitale effettivamente versato.	
	Nessun utile può essere distribuito ai soci volontari.	
	Ai soci sovventori verrà distribuito un dividendo ricompreso	
	nel massimo previsto dalla legge in materia, compatibile con	
	il mantenimento dei requisiti mutualistici.	
	<u>Art. 24 - Decisioni dei soci</u>	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla tota-	
	lità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli ammi-	
	nistratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	24.2. Le decisioni devono essere sempre adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 26.	

	24.3. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	
	<u>Art. 25 - Diritto di voto</u>	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta.	
	<u>Art. 26 - Delibere assembleari</u>	
	26.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, median-	
	te avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunan-	
	za, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza , con lettera racco-	
	mandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domici-	
	lio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	

	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati anche il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nomina-	
	ti, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, c.c..	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, u-	
	no degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò	
	designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri	
	amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assem-	
	blea totalitaria.	
	26.2. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di	
	amministrazione, dall'amministratore unico o dall'amministra-	
	tore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi,	
	l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto	

	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	26.3. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videocon-	
	ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che	
	sia loro consentito di seguire la discussione e di interveni-	
	re in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi,	
	che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a	
	tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto	
	nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentate in bianco. La	

	regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'as-	
	semblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita nè agli ammini-	
	stratori nè ai sindaci (o al revisore), nè alle società da	
	esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	26.4. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza assoluta, salvo che nei casi previsti	
	alle lettere d) ed e) del punto 24.1 per i quali è richiesto	
	il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà	
	dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno	
	1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle let-	
	tere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo)	
	dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	26.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da ver-	

	bale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a de-	
	liberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve	
	essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere rias-	
	sunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	<u>Art. 27 - Amministrazione</u>	
	27.1. La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione;	
	c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a se-	
	conda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	27.2. L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori.	
	27.3. Non possono essere nominati alla carica di amministra-	
	tore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..	
	27.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	

	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito da soci	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la	
	revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità	
	di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggi-	
	bilità.	
	27.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-	
	zione, se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei	
	consiglieri (ovvero: la maggioranza dei consiglieri) decade	
	l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece no-	
	minato l'organo pluripersonale, se per qualsiasi causa viene	
	a cessare anche un solo amministratore decadono anche gli al-	
	tri amministratori.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma	
	5, c.c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	27.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione, qualora	
	non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri	
	il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimen-	

	to, nonchè un segretario, anche estraneo.	
	<u>Art. 28 - Decisioni del consiglio di amministrazione</u>	
	28.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, sono adottate me-	
	diante deliberazione collegiale.	
	28.2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-	
	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elet-	
	tronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-	
	tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respin-	
	ta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	28.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro so-	
	ci degli amministratori.	
	<u>Art. 29 - Competenze degli amministratori</u>	

	29.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori <i>ad negozia</i> e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	
	29.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	<u>Art. 30 - Rappresentanza</u>	
	30.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.	
	<u>Art. 31 - Compensi degli amministratori</u>	
	31.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.	

	<u>Art. 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità</u>	
	32.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'am-	
	ministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	
	<u>Art. 33 - Controllo legale dei conti</u>	
	33.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati	
	dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne	
	determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata	
	da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	33.2. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci	
	effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla	

	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	<u>Art. 34 - Disposizioni finali</u>	
	34.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	34.2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci de-	
	terminandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	<u>Art. 35 - Clausola compromissoria</u>	
	35.1. Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibi-	
	li per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di	
	essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la	
	esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di	
	un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede	
	la società.	
	L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di pro-	
	cedura.	
	FIRMATO: Luciano Toscano, Vincenzo Caivano, Rocco Saponara,	
	Nicola Tomaccio, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo	

Copia conforme su supporto informatico conforme all'originale

cartaceo ai sensi D.P.R. 445/2000 Art. 20 Comma 3.

Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del decreto

22/02/2007 mediante M.U.I.;